

**TRIBUNALE DI FORLÌ**  
**LAVORO E PREVIDENZA**  
**Causa n. 733/2017**

Il giudice del lavoro,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/9/2018;

letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze ed eccezioni delle parti;

osservato che parte resistente, in sede di costituzione, ha eccepito il difetto di competenza del giudice del lavoro in favore della competenza del giudice civile, ritenendo che, vertendosi in tema di contratto di agenzia, la prestazione di [REDACTED], priva del carattere prevalentemente personale, non possa sussumersi tra quelle di cui all'art. 409 c.p.c.;

a tal fine, la società resistente ha evidenziato come [REDACTED] si sia avvalsa una autonoma struttura imprenditoriale, così venendo meno il carattere personale della prestazione, come emergente dalla circostanza che la predetta, nel corso dell'anno 2015, ha avuto diversi rapporti di collaborazione con un broker e tre sub – agenti, nonché come risultante dalla misura delle polizze (danni) stipulate, delle provvigioni acquisite e dei premi incassati (questi ultimi, nel triennio 2013-2015, sempre dell'ammontare di circa 1.700,000,00 euro);

la ricorrente ha insistito nel ritenere la competenza del giudice del lavoro evidenziando, a propria volta, come l'attività dalla stessa svolta si sia sempre caratterizzata per l'organizzazione "personale", come emergente invero dalla circostanza che due dei collaboratori dell'agenzia sono stretti familiari (marito e figlio) assunti proprio con la finalità di contenere i costi e



coadiuvare minimamente la ricorrente nello svolgimento dell'attività ed evidenziando altresì come il volume d'affari dell'agenzia non possa essere valutato sulla scorta dei premi incassati, quanto piuttosto delle provvigioni annue, le quali non avrebbero mai superato la somma di euro 200.000,00, con un reddito per l'anno 2016, al netto di tutte le spese per la gestione dell'impresa, di circa euro 30.000,00;

l'eccezione è infondata e deve dichiararsi la competenza del giudice del lavoro adito dalla ricorrente;

in linea generale deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza, il criterio per la determinazione della competenza va fissato in base non solo all'oggetto della domanda proposta dall'attore, ma anche ai fatti posti a fondamento di essa, indipendentemente dalla loro fondatezza, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate. Unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore, ai fini della determinazione della competenza, è costituito da un'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge e, comunque, una prospettazione "*prima facie*" infondata;

la giurisprudenza della Suprema Corte, poi, ha in effetti distinto i rapporti di agenzia, a seconda che abbiano i caratteri indicati dall'art. 409 comma 3 c.p.c., devoluti alla competenza funzionale del Giudice del lavoro, oppure siano privi del carattere della personalità prevalente o perché l'agenzia è costituita in forma societaria, sia di capitali sia di persone, oppure quando l'agente svolga la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale, nel qual caso la competenza è del Giu-



dice ordinario (ex plurimis Cass. 22 marzo 2006 n. 6351, Cass. 6 novembre 2000 n. 14454, nonché Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18040 del 2007 – regolamento di competenza, con la quale la Cassazione ha riformato la decisione del giudice del lavoro di Genova, il quale aveva ritenuto la propria competenza laddove l'agenzia era composta da 12 dipendenti, 4 sub agenti e 13 consulenti previdenziali, con un portafoglio clienti particolarmente ingente (sopra indicata), tanto che la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria (è cioè il versamento dei premi ed il movimento del denaro) veniva effettuata per il tramite di una società);

nel caso di specie, l'attività svolta da ██████████ non risulta esercitata in forma societaria, ma in forma individuale, inoltre, la circostanza di avvalersi di collaboratori di stretta provenienza familiare e con reddito modesto, appare indice ulteriore dell'assenza del carattere imprenditoriale dell'attività dalla stessa esercitata;

infine, alle medesime conclusioni si perviene considerando anche il volume d'affari ed il reddito dichiarato, i quali pure costituiscono indice della natura personale dell'attività svolta dalla ricorrente;

ribadita dunque la competenza del giudice del lavoro, con riferimento alle richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenutane la rilevanza e l'ammissibilità, si ritiene di dover preliminarmente dar corso alle prove orali richieste dalle parti, in specie alla prova testimoniale richiesta da parte ricorrente con riferimento ai capitoli sub 8, 9 solo limitatamente alla prima parte, 14, 29, 32 e 36, e, f, g, h, p, q, s con esclusione degli ulteriori capitoli di prova in quanto irrilevanti (cap. 5) formulati in maniera generica (cap. d, i, o) o implicanti giudizi e valutazioni (cap. 7, 9 nella seconda parte, b, c, r)



od ancora in quanto aventi ad oggetto circostanze documentali (cap. 12, l, m, n); abilita parte resistente alla prova contraria sui medesimi capitoli di prova;

non ammette la prova testimoniale diretta chiesta da parte resistente in quanto avente ad oggetto circostanze documentali, riservando all'esito delle prove orali ogni valutazione in merito all'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente ed alla CTU contabile volta alla determinazione delle somme dovute per le indennità non corrisposte alla ricorrente;

**fissa** per l'assunzione delle prove orali l'udienza del 13/2/2019 ad ore 12:15, limitatamente a due testi per parte;

**manda** alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Forlì, 29/10/2018

Il giudice del lavoro

*Roberta Dioguardi*

